

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che taluni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione di aver autorizzato l'impiego di determinati ingredienti d'origine agricola non compresi nella parte C dell'allegato VI; che, per alcuni dei prodotti così notificati, si è riscontrato che la Comunità non ne produce a sufficienza; che occorre perciò inserire detti prodotti nella parte C dell'allegato VI;

considerando che si è constatato che la Comunità, grazie all'agricoltura biologica, ha una cospicua produzione di cicoria, di aceto ottenuto da varie bevande fermentate, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché le spezie ed erbe dalla parte C dell'allegato VI;

considerando che verrà compilato quanto prima un elenco delle principali spezie ed erbe che nella Comunità

europea non vengono prodotte in quantità sufficiente con l'agricoltura biologica; che, in attesa dell'adozione di tale elenco, si può applicare la procedura definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, alle condizioni specificate in detto articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I prodotti di cui al primo e quarto trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

I prodotti di cui al terzo trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a sette mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.